

TRIBUNALE DI VERONA

Atto di citazione per rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Alberto Gambaretto (C.F.: GMB LRT 59P09 G224D), con Studio in Padova, P.zza De Gasperi n. 12, (*fax per comunicazioni 049/666170 – P.E.C.: alberto.gambaretto@ordineavvocatipadova.it*), procuratore e domiciliatario per mandato allegato alla citazione originaria e già depositato agli atti, della **LOMODA S.r.l.** (C.F. e P. IVA: 06300730154), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 33,

Premesso

- che in data 26.02.2024 la Lomoda S.r.l. notificava alla Sig.ra Maria Giovanna Landini, sia a mezzo posta che al suo procuratore Avv. Giulio Pasquini di Verona, l'atto di citazione che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

“ATTO di CITAZIONE

*Il sottoscritto Avv. Alberto Gambaretto (C.F.: GMB LRT 59P09 G224D), con Studio in Padova, P.zza De Gasperi n. 12, (fax per comunicazioni 049/666170 – P.E.C.: alberto.gambaretto@ordineavvocatipadova.it), procuratore e domiciliatario per mandato allegato al presente atto, della **LOMODA S.r.l.** (C.F. e P. IVA: 06300730154), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 33, espone quanto segue.*

*** *** ***

La Società Lomoda S.r.l. nel corso degli anni 2004 – 2008 aveva corrisposto alla Sig.ra Maddalena Sparici, vedova Landini, considerevoli somme di denaro per soddisfare un insieme di sue esigenze personali.

A seguito del decesso della Sig.ra Maddalena Sparici, intervenuto in data 27.01.2012, quest'ultima lasciava quale erede per 1/5 anche la figlia Cristina Landini (all. 1) nei cui confronti l'attrice vantava un credito che ammontava alla complessiva somma di € 335.938,52.

La Società Lomoda S.r.l. stante l'impossibilità di un adempimento spontaneo richiedeva nel novembre 2021 l'emissione di ingiunzione di pagamento, per detta somma, nei confronti della Sig.ra Cristina Landini ed il Tribunale di Verona emetteva il decreto ingiuntivo n. 387/2022 del 15.02.2022 che veniva notificato in data 25.02.2022 e non opposto (all. 2).

Tale decreto ingiuntivo non veniva portato in esecuzione atteso che nel corso del 2022 tra gli eredi si era tentato di sviluppare una trattativa al fine di realizzare, attraverso la cessione di beni immobili caduti in successione, la liquidità necessaria per soddisfare le pretese della Lomoda S.r.l..

Per quanto apparentemente la convenuta facesse intendere che era interessata a valutare delle prospettive divisionali che comportavano, tra l'altro, la cessione di un immobile di Verona, proprio in sede di regolarizzazione del pagamento delle spese condominiali di detto immobile si veniva a scoprire che la Sig.ra Cristina Landini, in data 12 aprile 2023, con atto a rogito del Notaio Paladini di Verona, aveva provveduto alla cessione alla sorella Sig.ra Landini Maria Giovanna (non erede in quanto rinunciataria) la propria quota di 1/5 dell'immobile sito in Verona Corso Porta Nuova n. 92 così meglio descritto catastalmente:

“area coperta e scoperta della particella 35 del Foglio 167 del Catasto Terreni – Ente Urbano di are 10 (dieci) e ca. 91 (novantuno), e precisamente:

= ufficio “subalterno 54” al piano secondo di vani catastali 19 (diciannove) con accessorio vano cantina al primo piano interrato e vano soffitta al piano soffitte;

= autorimessa pertinenziale “subalterno 26” al piano primo interrato.

Le unità immobiliari suddette sono così censite: Catasto Fabbricati: Comune di Verona (VR): Foglio 167 – particelle:

35 sub 54 – Corso Porta Nuova n. 92 – P. S1-2-6, ZC. 1, cat. A/10, cl. 3, vani 19, sup. cat. Mq. 458, RC € 12.658,36;

35 sub 26 – Via Antonio Locatelli – P. S1, ZC. 1, cat. C/6, cl. 9, mq. 27, sup. cat. Mq. 32, RC € 239,84” (all. 3).

Con tale atto di disposizione la Sig.ra Cristina Landini ha recato un gravissimo pregiudizio alla creditrice Lomoda S.r.l. avendo sottratto la parte più cospicua e di semplice realizzazione del proprio patrimonio.

L’eventus damni, difatti, consiste non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa dello stesso.

Inoltre vi era piena consapevolezza da parte della Sig.ra Cristina Landini al pregiudizio che tale atto avrebbe recato alle ragioni creditorie essendo stato espressamente avvisato il suo legale (così come procuratore speciale e generale di parte acquirente – all. 4 –) che la momentanea sospensione dell’attività di recupero del credito era indirizzata alla speranza che un accordo tra i coeredi comproprietari dell’immobile avrebbe permesso di metterlo in vendita così realizzando la liquidità necessaria alla estinzione del debito.

Inoltre che tale atto di disposizione fosse pregiudizievole alla Lomoda S.r.l. era circostanza perfettamente conosciuta anche dalla parte acquirente, Maria Giovanna Landini (sorella della convenuta), che oltre ad essere socia della Lomoda S.r.l. e così conscia del cospicuo credito vantato dalla società nei confronti della Sig.ra Cristina Landini, era rappresentata in sede di compravendita dall’Avv. Giulio Pasquini, quale procuratore speciale e generale, al quale, si ribadisce, espressamente si era comunicata l’inevitabile necessità di procedere al recupero del credito di Lomoda S.r.l. (all. 5).

Sussistono conseguentemente, nella fattispecie in esame, tutte le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per richiedere la revoca dell'atto di disposizione sopra citato e renderne inefficaci gli effetti nei confronti della creditrice Lomoda S.r.l..

Per tutto quanto esposto, con ogni riserva di merito ed istruttoria, il sottoscritto procuratore

cita

*- la Sig.ra **Cristina Landini** (C.F.: LND CST 56A68 G489O), residente in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) – cap 37015, Via Alessandro Crescini n. 106/91;*

*- la Sig.ra **Maria Giovanna Landini** (C.F.: LND MGV 45M70 F674S), residente in USA (Stati Uniti) in Los Angeles – California, Hollywood Boulevard n. 6331, in proprio;*

*- **Avv. Giulio Pasquini** (C.F.: PSQ GLI 53R15 D284E), residente in Verona (VR) – cap 37121, Vicolo Dietro Campanile Filippini n. 8/A, quale procuratore speciale e generale di Maria Giovanna Landini soggetto residente all'estero ex art. 77 c.p.c., a comparire dinanzi al Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno **10 Ottobre 2024 alle ore 9.00 e seguenti**, con invito a costituirsi nel termine di **settanta giorni** prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante **Avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni***

conclusioni

in via principale e di merito

- revocarsi e dichiararsi privo di effetti nei confronti dell'attrice Lomoda S.r.l. l'atto di compravendita del 12 aprile 2023 a ministero del Notaio Paladini di Verona avente ad oggetto la quota dell'immobile di Verona Corso Porta Nuova n. 92 i cui estremi catastali sono descritti ed indicati in premessa intercorso tra la Sig.ra Cristina Landini e Maria Giovanna Landini rappresentata dal procuratore speciale e generale Avv. Giulio Pasquini.

Con ogni riserva di merito ed istruttoria allo stato si producono i 5 documenti citati in fase descrittiva.

Spese e competenze di causa rifiute.

Ai sensi dell'art. 9 comma 5° della Legge n. 488/99 e successive modifiche si dichiara, ai fini meramente fiscali, che il valore del presente procedimento è di € 99.027,38 e sconta il versamento di contributo unificato di € 759,00.

Padova – Verona, lì 23.02.2024

Avv. Alberto Gambaretto”

- che con provvedimento del 25.07.2024 nel procedimento instauratosi con R.G. 1673/2024, il Giudice Dott. Pier Paolo Lanni, ritenendo che sia la notifica effettuata a mezzo posta che al procuratore Avv. Pasquini non potevano ritenersi perfezionate nei confronti della Sig.ra Maria Giovanna Landini ordinava il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione, che è stato integralmente sopra riportato, entro il termine perentorio del 30.10.2024, fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 03.04.2025 ore 10.00;

- che entro tale termine non si è riusciti ad effettuare la notifica alla Sig.ra Maria Giovanna Landini e così il Giudice ha ordinato il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione entro il termine perentorio del 15.03.2025 fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 17.09.2025 ore 9.30;

- che con provvedimento del 16.06.2025 il Giudice constatando la regolarità dei tentativi di notifica precedenti ordinava il rinnovo della notificazione entro il prossimo 01.09.2025 e fissava nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 05.02.2026 alle ore 9.30;

- che con provvedimento del 01.12.2025 il Giudice, rilevato ancora il mancato perfezionamento della notifica così disponeva in merito al rinnovo della notifica “ordina il rinnovo della notificazione dell’atto di citazione entro il termine perentorio del 15.2.26, disponendo che dell’atto da notificare sia data pubblicazione presso l’Albo dell’Ufficio Consolare, qualora il tentativo di notificazione a mezzo posta non abbia esito; fissa nuova udienza ex art. 183 per il giorno 21.7.26 h. 10.00”;

- che con provvedimento del 25.05.2026 il Giudice non ritenendo possibile stabilire se si fosse perfezionata la precedente notificazione ne ordinava ancora il rinnovo disponendo: “che dell’atto da notificare sia data pubblicazione presso l’Albo dell’Ufficio Consolare, qualora il tentativo di notificazione a mezzo posta non abbia esito, con la specificazione dalla data di compimento dell’incombente”.

Il procuratore della Lomoda S.r.l. premesso quanto sopra

cita

- la Sig.ra **Maria Giovanna Landini** (C.F.: LND MGV 45M70 F674S), residente in USA (Stati Uniti) in Los Angeles – California, Hollywood Boulevard n. 6331, a comparire dinanzi al Tribunale di Verona, Giudice Dott. Pier Paolo Lanni, nel procedimento R.G. 1673/2024, all’udienza del giorno **04 Febbraio 2027 alle ore 10.00**, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante Avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da

leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni

conclusioni

in via principale e di merito

- revocarsi e dichiararsi privo di effetti nei confronti dell'attrice Lomoda S.r.l. l'atto di compravendita del 12 aprile 2023 a ministero del Notaio Paladini di Verona avente ad oggetto la quota dell'immobile di Verona Corso Porta Nuova n. 92 i cui estremi catastali sono descritti ed indicati in premessa intercorso tra la Sig.ra Cristina Landini e Maria Giovanna Landini rappresentata dal procuratore speciale e generale Avv. Giulio Pasquini.

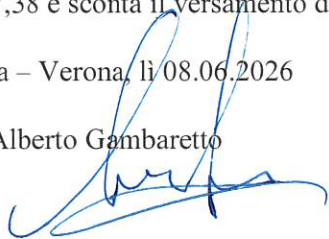
Con ogni riserva di merito ed istruttoria allo stato si producono i 5 documenti citati in fase descrittiva.

Spese e competenze di causa rifusi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 5° della Legge n. 488/99 e successive modifiche si dichiara, ai fini meramente fiscali, che il valore del presente procedimento è di € 99.027,38 e sconta il versamento di contributo unificato di € 759,00.

Padova – Verona, li 08.06.2026

Avv. Alberto Gambaretto



N. 1673/2024 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione II civile

DECRETO
art. 171 *bis* c.p.c.

Il Giudice,

nella causa n. 1673/2024 R.G.,

rilevato che sulla base della documentazione depositata non è possibile stabilire quando e come si sia perfezionata la rinnovazione della notificazione nei confronti di Maria Giovanna Landini;

considerato che tale difetto non è imputabile all'attore;

richiamato il decreto del 1°.12.25, quanto alle modalità di perfezionamento della notifica;

ritenuto quindi che debba essere nuovamente ordinato il rinnovo della notificazione, con l'integrazione della disposizione di pubblicazione dell'atto presso l'albo dell'Ufficio consolare, laddove non ne risulti possibile la notificazione a mezzo posta, e la specificazione della data di compimento dell'incombente;

PQM

ordina il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di Maria Giovanna Landini entro il termine perentorio del 31.7.26, disponendo che dell'atto da notificare sia data pubblicazione presso l'Albo dell'Ufficio Consolare, qualora il tentativo di notificazione a mezzo posta non abbia esito, con la specificazione della data di compimento dell'incombente; fissa nuova udienza ex art. 183 per il giorno 4.2.27 h. 10.00

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 25/05/2026.

Il Giudice
Pier Paolo Lanni



Avv. ALBERT

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. ALBERTO GAMBARETTO (C.F. GMBLRT59P09G224D) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Padova, ai sensi della normativa vigente in materia, attesta che la presente copia composta da numero 1 fogli dell'atto **Decreto di fissazione udienza del 26.05.2026, 16633423s.pdf**, è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico n. 1673 / 2024 dal Tribunale Ordinario Di Verona sezione Contenzioso civile dal quale è stata estratta.

il 08/06/2026
Firmato da
Avv. ALBERTO GAMBARETTO



Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: 16633423s.pdf

Oggetto: Decreto di fissazione udienza del 26.05.2026

Soggetto che ha formato il documento: Avv. Alberto Gambaretto (C.F. GMBLRT59P09G224D)

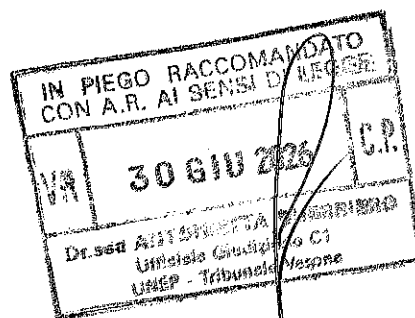
Impronta SHA: 88c949c80e271a5f590a00b42d100ddfa0777eb263529107f87b369467bcaeabd

Impronta MD5: e27edeab4469e0cea8836f3a064f759c

Riferimento temporale: 2026-06-08T13:59:11.827306Z

O GAMBARETTO

Relazione di notifica: io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Verona, a richiesta dell'Avv. Alberto Gambaretto, quale procuratore della Lomoda S.r.l., ho trasmesso duplice copia del presente atto di citazione, al Consolato Generale d'Italia in 12424 Wilshire Boulevard, Suite 1400, Los Angeles, CA (USA) 90025, affinché lo notifichi alla Sig.ra **Maria Giovanna Landini**, residente in 6331 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA (USA).



UNEP - VERONA
Modello A / O Cr 3953

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 14,25
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 16,83

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 22/06/2026

L'Ufficiale Giudiziario

